



DIRETTIVE

per

il certificato dell'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina¹

del 31 marzo 2017

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo delle direttive

Le direttive regolano l'esame del certificato per guardiani della selvaggina.

1.2 Scopo dell'esame

L'esame vale quale condizione d'ammissione all'esame federale di professione per guardiani della selvaggina.

Con l'esame del certificato vengono esaminate le conoscenze tecniche acquisite nei moduli di formazione.

1.3 Destinatari

Le presenti direttive si rivolgono ai candidati dell'esame del certificato così come ai periti.

1.4 Validità

Al momento della pubblicazione dell'esame del certificato, le direttive valide per l'esame sono pubblicate su www.guardia-selvaggina.ch.

1.5 Organo responsabile degli esami

L'organo responsabile degli esami è l'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al certificato dell'Associazione sono affidati a una commissione d'esame composta da 7 a 9 membri e nominata dall'assemblea generale dell'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

La commissione d'esame:

- a) emana le direttive e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del certificato dell'associazione;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni.

I recapiti sono reperibili sul sito internet www.guardia-selvaggina.ch

2.2 Il perito responsabile

- si assume l'organizzazione e lo svolgimento dell'esame;
- provvede a delle identiche condizioni d'esame per i candidati durante l'esame;
- presenta i risultati dell'esame allo scrutinio della commissione d'esame;
- garantisce uno svolgimento regolare dell'esame.

2.3 I periti d'esame ...

- preparano i compiti d'esame e gli schemi d'esame sotto la guida della commissione d'esame;
- stabiliscono gli eventuali strumenti ausiliari autorizzati;
- assicurano la qualità e la quantità del materiale informativo sull'esame;
- effettuano gli esami;
- annotano per iscritto i risultati delle parti d'esame nei documenti predefiniti rispettivamente negli schemi d'esame;
- partecipano ai corsi di perfezionamento per periti;
- partecipano alla conferenza d'esame (riunioni di preparazione, briefings conclusivi ecc.);
- si impegnano a mantenere il silenzio sullo svolgimento e sul contenuto degli esami.

2.4 Vigilanza

L'esame si svolge sotto la vigilanza dell'organo responsabile. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.5 Segretariato d'esame

Il segretariato viene diretto dai presidenti della commissione d'esame per il certificato. Il contatto è indicato su www.guardia-selvaggina.ch.

3 INFORMAZIONI SULL'ESAME

3.1 Procedura amministrativa

3.11 L'esame viene pubblicato almeno 3 mesi prima della data d'esame su www.guardia-selvaggina.ch.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- la data d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Tasse

Con la pubblicazione dell'esame vengono pubblicati i costi risultanti su www.guardia-selvaggina.ch.

3.3 Ammissione

Viene ammesso all'esame del certificato chi:

- si iscrive secondo le modalità e i termini indicati;
- paga la tassa d'esame;
- ha seguito tutti i moduli della formazione svizzera di guardiano della selvaggina o una formazione equivalente.

Una decisione negativa riguardo all'ammissione viene comunicata per iscritto al candidato prima dell'inizio dell'esame. Una decisione negativa comprende una motivazione.

3.4 Iscrizione

Al formulario d'iscrizione all'esame devono essere allegate:

- a) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- b) la conferma della frequentazione della formazione svizzera di guardiano della selvaggina o una formazione equivalente.

3.5 Ritiro

I candidati possono ritirare la propria iscrizione prima dell'inizio dell'esame. Se persistono motivi validi viene rimborsato l'ammontare dedotti i costi risultanti. Il ritiro deve essere notificato per iscritto al segretariato d'esame.

Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della tassa.

In caso di ritiro dell'iscrizione, al candidato vengono addebitati i seguenti costi:

a)	Ritiro dell'iscrizione prima della ricezione del programma dell'esame senza motivi giustificativi validi secondo il punto 3.5 delle presenti direttive	40% della tassa d'esame
b)	Ritiro dell'iscrizione dopo la ricezione del programma d'esame e fino a 10 giorni prima dell'inizio dell'esame, senza motivi giustificativi validi secondo il punto 3.5 delle presenti direttive	60% della tassa d'esame
c)	Ritiro dell'iscrizione 10 o meno giorni prima dell'inizio dell'esame	100% della tassa d'esame
d)	Assenza all'esame	100% della tassa d'esame
e)	Assenza all'esame a seguito di motivi giustificativi documentati secondo il punto 3.5 delle presenti direttive	20% della tassa d'esame
f)	Ritiro durante l'esame	100% della tassa d'esame

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 Un esame viene svolto dopo la conclusione della formazione svizzera di guardiano della selvaggina. Il termine dell'esame di ripetizione viene stabilito in accordo con la commissione d'esame. L'esame di ripetizione ha luogo entro un anno.
- 4.12 Il candidato può essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Il candidato è convocato almeno un mese prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.

4.2 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.21 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.22 È escluso dall'esame chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.23 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.3 Periti

- 4.31 Almeno due periti valutano l'esame del certificato.

4.32 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.4 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.41 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso.

4.42 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del certificato dell'Associazione.

5 ESAME DEL CERTIFICATO

5.1 Parti dell'esame

L'esame scritto è composto dalle seguenti parti:

Parti d'esame		Riferimento al settore di competenza nel profilo professionale	Durata	Valutazione
1	- censire le popolazioni di selvaggina e di uccelli	B	60 min.	25%
2	- occuparsi delle zone protette - fornire consulenza in materia di protezione dell'ambiente naturale e della selvaggina	C e G	60 min.	25%
3	- prevenire e gestire i danni e gli incidenti causati dalla selvaggina	E	30 min.	12.5%
4	- organizzare il servizio - eseguire compiti di polizia della caccia	D e F	30 min.	12.5%
5	- occuparsi correttamente degli animali selvatici e dei neozoi - valutare e catturare gli animali selvatici	H e I	60 min.	25%

I dettagli riguardanti i settori di competenza e i criteri della prestazione sono contenuti nel profilo professionale allegato alle presenti direttive.

5.2 Materia d'esame

La materia d'esame è basata al contenuto della formazione svizzera di guardiano della selvaggina, pubblicata su www.guardia-selvaggina.ch. I contenuti dei moduli sono esaminati in base a compiti che si orientano principalmente a situazioni lavorative reali dei guardiani della selvaggina.

5.3 Attribuzione delle note

L'attribuzione delle note deriva dallo schema d'esame. Le singole parti d'esame sono valutate con punti interi o mezzi punti. La nota complessiva di tutte le parti d'esame è arrotondata a un decimale.

5.4 Superamento dell'esame

L'esame è superato, se la nota complessiva raggiunge almeno il 4.0 e solo in una parte d'esame è stata raggiunta una nota insufficiente. I candidati vengono informati per iscritto sul risultato dell'esame.

5.5 Ripetizione

L'esame può essere ripetuto una volta. Solo la parte d'esame non superata deve essere ripetuta. I costi per l'esame di ripetizione vengono fissati dalla commissione d'esame.

6. ATTESTATO DEL CERTIFICATO E PROCEDURA

6.1 Attestato del certificato

Chi ha superato l'esame riceve l'attestato del certificato dell'Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina con la nota d'esame. L'attestato viene firmato dai responsabili dell'esame del certificato e dal responsabile dell'esame.

6.2 Ricorsi

Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il certificato può essere inoltrato ricorso presso l'organo responsabile entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

Se il ricorso viene respinto, i costi del procedimento vengono addebitati al ricorrente.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti direttive sono approvate dalla commissione d'esame ed entrano in vigore il 16.11.2016

8 EMANAZIONE

Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina

Zurigo, 31 marzo 2017

Urs Büchler
Presidente

Fridolin Luchsinger
Segretario

ALLEGATO

Profilo professionale con i dettagli riguardanti i settori di competenza e i criteri della prestazione